

REGIONE LAZIO - LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 10-04-1991

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, concernente: << Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio >>

Fonte: BUR LAZIO N. 12 del 30 aprile 1991

*Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga
la seguente legge;*

ARTICOLO 1 1. Dopo l' articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, è inserito il seguente articolo 6- bis: << Art. 6- bis, Incarichi per la predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile 1. Nel limite dell' apposito stanziamento iscritto nel bilancio regionale a norma del successivo articolo 30, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell' articolo 15, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, a conferire all' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerca per la programmazione economica e territoriale del Lazio) con sede in Roma, l' incarico per la redazione della proposta di piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 6, secondo comma, 2. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' IRSPEL non provveda a comunicare alla Regione la disponibilità ad assumere l' incarico suddetto nei tempi stabiliti, la Giunta regionale, in conformità all' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 12 giugno 1986, n. 22, può conferire l' incarico stesso a società o ad enti particolarmente qualificati nel settore della protezione civile, nel rispetto dei principi in materia di contabilità pubblica. 3. I rapporti connessi con lo svolgimento dell' incarico di cui al precedente secondo comma sono disciplinati da apposita convenzione stipulata dal Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta medesima. 4. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad adottare gli atti amministrativi necessari per l' attuazione della convenzione di cui al precedente terzo comma, ivi compresi quelli concernenti la liquidazione dei compensi spettanti all' affidatario dell' incarico, previa approvazione degli stati di avanzamento dei lavori concernenti le singole fasi nelle quali si articolerà l' incarico stesso. 5. Fermo restando il limite della spesa determinata a norma del successivo articolo 30, la Giunta regionale può autorizzare la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione di cui al precedente terzo comma per disciplinare eventuali modificazioni che, nel corso della sua attuazione, si rendessero indispensabili per il miglior conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente legge. 6. Le determinazioni della Giunta regionale in ordine al conferimento dell' incarico a soggetti diversi dall' IRSPEL ed alle modificazioni della relativa convenzione, sono assunte sentita la competente commissione consiliare permanente, il cui parere si intende favorevole qualora non venga espresso entro i termini previsti dall' articolo 79, secondo comma, del regolamento consiliare approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 >>.

ARTICOLO 2 1. Dopo l' articolo 29 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, è inserito il seguente articolo 29- bis: << Art. 29- bis Norma transitoria 1. Successivamente all' approvazione da parte del Consiglio regionale degli indirizzi per l' elaborazione del piano regionale pluriennale di protezione civile di cui al precedente articolo 6, primo comma, la Giunta regionale è autorizzata, nelle more dell' adozione del piano stesso e nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale a norma del successivo articolo 30, a svolgere, secondo le previsioni della presente legge, le seguenti attività : a) impulso indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali al fine di stimolare ed organizzare il loro autonomo concorso ed apporto in materia di protezione civile nell' ambito regionale; b) organizzazione di mezzi e strumenti di intervento operativo da mettere a disposizione in caso di eventuali calamitosi; c) formazione, preparazione e aggiornamento del personale, anche volontario, adibito ai compiti di protezione civile, con esercitazioni pratiche e

simulazione di eventi calamitosi; d) informazione, sensibilizzazione ed educazione civica sulle principali problematiche degli eventi calamitosi. 2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, la Giunta regionale può stipulare specifiche convenzioni con aziende, enti ed organismi, pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge >>.

ARTICOLO 3 1. Le spese per l'affidamento dell'incarico di predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile graveranno sullo stanziamento del capitolo n. 26108 denominato: << Spese per incarichi di studi e ricerche allo IRSPEL, a enti, istituti ed organismi pubblici e privati >>. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 marzo 1991.